

**SCHEMA DI PROPOSTA DI DISCIPLINA PER LA FASE DI
PIENA ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE
DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ DI ENERGIA
ELETTRICA**

Sommario

PARTE PRIMA – PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA CAPACITÀ. 5

1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
1.1. Oggetto	6
1.2. Definizioni.....	6
1.3. Ambito di applicazione	11
1.4. Requisiti di partecipazione al Mercato della Capacità.....	11
1.5. Adesione al mercato e Contratto	11
1.6. Sospensione	12
1.7. Modalità di approvazione e modifica della Disciplina	12
1.7.1.Procedura di aggiornamento automatico.....	12
1.7.2.Procedura di aggiornamento ordinaria	12
2. OBIETTIVO ADEGUATEZZA	14
2.1. Aree della rete rilevante.....	14
2.1.1.Individuazione delle Aree della rete rilevante	14
2.1.2.Definizione dei limiti di transito fra le Aree della rete rilevante	15
2.2. Identificazione della tecnologia di punta	15
2.3. Valutazione dell'adeguatezza su base probabilistica	16
2.4. Determinazione delle curve di domanda di capacità.....	18
3. FUNZIONAMENTO DELLA FASE DI PIENA ATTUAZIONE DEL MERCATO DELLA CAPACITA'	20
3.1. Procedure Concorsuali e Mercato Secondario	20
3.1.1.Descrizione dell'articolazione del mercato	20
3.2. Procedura di ammissione	20
3.2.1.Richiesta di adesione.....	21
3.2.2.Obblighi informativi dei Richiedenti	21
3.2.3.Verifica delle informazioni fornite dai Richiedenti	24

3.3. Metodologia per il calcolo della CDP	25
3.4. Comunicazioni agli Operatori antecedenti alle procedure.....	29
4. ASTA MADRE DI PIENA ATTUAZIONE.....	30
4.1. Oggetto dell'Asta Madre di Piena Attuazione.....	30
4.1.1. Requisiti di partecipazione	30
4.2. Procedure di Assegnazione.....	31
4.2.1. Caratteristiche dell'Asta	31
4.2.2. Presentazione delle Offerte.....	31
4.2.3. Curva di domanda	32
4.2.4. Curve di Offerta	32
4.2.5. Algoritmo di selezione e valorizzazione delle offerte	33
4.2.6. Comunicazioni in esito alla procedura.....	35
5. ASTA DI AGGIUSTAMENTO DI PIENA ATTUAZIONE.....	36
5.1. Oggetto dell'Asta di Aggiustamento.....	36
5.1.1. Requisiti di partecipazione	36
5.2. Procedure di Assegnazione.....	36
5.2.1. Caratteristiche della procedura	36
5.2.2. Presentazione delle Offerte.....	36
5.2.3. Curva di domanda	37
5.2.4. Curva di offerta	38
5.2.5. Algoritmo di selezione e valorizzazione delle offerte	38
5.2.6. Comunicazioni in esito alla procedura.....	38
6. MERCATO SECONDARIO	39
6.1. Oggetto del mercato secondario.....	39
6.1.1. Descrizione prodotti	39
6.1.2. Requisiti di partecipazione	39
6.2. Presentazione delle Offerte	39
6.3. Modalità di Negoziazione	40

6.3.1. Comunicazioni in esito al mercato secondario	41
PARTE SECONDA – CONTRATTI STANDARD DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ	42
7. REGOLAZIONE DEI CONTRATTI.....	42
7.1. Verifica degli obblighi	42
7.1.1. Processo di nomina	42
7.1.2. Parametri tecnici	43
7.2. Corrispettivo Fisso.....	43
7.3. Corrispettivo Variabile	43
7.4. Modalità di Fatturazione e di Pagamento	46
PARTE TERZA – REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI GARANZIE	47
8. SISTEMA DI GARANZIE	48
8.1. Fondo di Garanzia.....	48
8.2. Ammontare della Garanzia e Meccanismo di Marginazione	49
8.3. Premio di regolamento	50
8.4. Verifica della Garanzia	51

ALLEGATI

Allegato 1. Richiesta di adesione – Fase di Piena Attuazione;

Allegato 2. Contratto standard di approvvigionamento della capacità – Fase di Piena Attuazione;

Allegato 3. Definizione dei parametri per il calcolo della CDP – Fase di Piena Attuazione;

Allegato 4. Livelli standard efficienti di indisponibilità – da intendersi superato a valle delle modifiche introdotte;

Allegato 5. Metodologia per il calcolo del prezzo di esercizio – Fase di Piena Attuazione;

Allegato 6. Metodologia per la definizione delle garanzie – Fase di Piena Attuazione;

Allegato 7. Schema di fideiussione – Fase di Piena Attuazione.

PARTE PRIMA – PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA CAPACITÀ

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Oggetto

La presente disciplina del Mercato Della Capacità (nel seguito denominata la “**Disciplina**”) e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato della Capacità, adottate ai sensi del decreto legislativo n. 379/03, in conformità ai criteri e alle condizioni definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il sistema idrico (nel seguito: l’Autorità) con delibera ARG/elt 98/11, così come modificata dalla Delibera 375/2013/R/EEL, e agli indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico¹.

1.2. Definizioni

Ai fini della Disciplina e dei documenti ad essa allegati, si applicano le seguenti definizioni, siano esse al singolare o al plurale, oltre a quelle contenute nella delibera ARG/elt 98/11 dell’Autorità e nel Codice di Rete:

- Area: è una porzione di RTN per la quale sussistono significativi limiti fisici nello scambio dell’energia da e verso il resto della RTN;
- Assegnatario: è il soggetto che, in seguito alla partecipazione al Mercato della Capacità, è risultato aggiudicatario della CDP;
- Cap per la Capacità Esistente: è il valore massimo del premio di cui all’Articolo 12, comma 12.1 della Delibera riconoscibile alla capacità esistente in esito al Mercato Della Capacità;
- Cap per la Capacità Nuova: è il valore massimo del premio di cui all’Articolo 12, comma 12.1 della Delibera riconoscibile alla capacità nuova in esito al Mercato Della Capacità;
- Capacità Impegnata: per ciascun Assegnatario e periodo di consegna, è la capacità che risulta selezionata in esito alle Fasi del Mercato della Capacità;
- Capacità nominata: è la capacità impegnata attribuita, da ciascun assegnatario, a ciascuna unità nella sua disponibilità;

¹ Il presente documento e i relativi allegati non includono le modalità di partecipazione delle risorse estere, che sono descritte nel Documento “Criteri per la partecipazione attiva delle risorse estere al mercato della capacità”.

- Contributo medio FRNP: per ogni giorno del periodo di consegna, in ogni ora appartenente al Picco di Carico Settimanale e per le sole FRNP Rilevanti, è pari al rapporto tra
 - la somma della capacità impegnata offerta, secondo le modalità stabilite nel Contratto, nelle ore appartenenti al Picco di Carico Settimanale del giorno;
 - il numero di ore appartenenti al Picco di Carico Settimanale del giorno.
- Delibera: è la delibera del 21 luglio 2011 ARG/elt 98/11 e s.m.i.;
- Fattore di carico del Sistema Atteso: in ciascuna ora del periodo di consegna, è pari al Minor valore tra 1 e il rapporto tra:
 - l'energia fatturata alle unità di produzione aumentata del saldo netto delle importazioni dall'estero nella medesima ora e
 - l'energia media fatturata attesa alle unità di produzione aumentata del saldo netto medio atteso delle importazioni dall'estero nel Picco di Carico del Sistema;
- Fattore di carico del Sistema Effettivo: in ciascuna ora del periodo di consegna, è pari al Minor valore tra 1 e il rapporto tra:
 - l'energia fatturata alle unità di produzione aumentata del saldo netto delle importazioni dall'estero nella medesima ora e
 - l'energia media fatturata alle unità di produzione aumentata del saldo netto medio delle importazioni dall'estero nel Picco di Carico del Sistema.
- Inadempimento Definitivo: è l'Inadempimento Temporaneo che si protragga per un numero di mesi anche non continuativi pari al minimo tra 2 mesi e il numero di mesi oggetto di impegno nel corso di un anno;
- Inadempimento Temporaneo: è l'inadempimento agli obblighi di offerta come definiti nel contratto che in un mese sia pari o superiore al 20% della Capacità Impegnata come ridotta tenendo conto di quanto previsto all'art. 7.1 lett.c) della delibera 98/11 in un numero di ore pari o superiore al 25% delle ore appartenenti al mese stesso. Per le FRNP rilevanti, tale inadempimento è calcolato con riferimento alle sole ore di Picco di Carico Settimanale e considerando il Contributo medio FRNP;
- Luogo di Consegna: è la specifica unità con cui si adempie all'obbligo di consegna fisica;
- Mercato Della Capacità: è l'insieme delle Procedure Concorsuali e delle sessioni del mercato secondario organizzate e gestite da Terna ai sensi dell'art. 10 della delibera ARG/elt 98/11;
- Offerta Di Acquisto: è la coppia quantità/premio che rappresenta l'impegno a ridurre la capacità già impegnata per un ammontare di capacità pari alla quantità indicata

espressa in un numero intero di MW/anno ad un premio pari o inferiore a quello indicato espresso in un numero intero di €/MW/anno con un massimo di 6 cifre. Convenzionalmente si assume che le quantità in acquisto abbiano segno negativo;

- Offerta Di Vendita: è la coppia quantità/premio che rappresenta l'impegno a rendere disponibile un determinato livello di CDP espresso in un numero intero di MW/anno ad un premio pari o superiore a quello indicato espresso in un numero intero di €/MW/anno con un massimo di 6 cifre. Convenzionalmente si assume che le quantità in vendita abbiano segno positivo;
- Partecipante: è il soggetto che, in seguito alla presentazione della richiesta di partecipazione, è stato ammesso al Mercato della Capacità;
- Periodo Di Negoziazione: è il periodo durante il quale è permessa la negoziazione dei prodotti;
- Picco di carico del Sistema: è costituito dalle 300 ore con maggior carico di ciascun anno;
- Picco di carico settimanale: è l'insieme delle ore di ciascuna settimana costituito dalle 6 ore con il maggior carico atteso di ciascun giorno della settimana;
- Posizione netta: è la somma algebrica, per ciascun mese del periodo di consegna, della capacità acquistata e venduta in esito a ciascuna fase del mercato;
- Potenza Massima Erogabile: è la potenza massima stabilmente erogabile dall'unità di produzione nelle normali condizioni di funzionamento (al netto della potenza assorbita dai servizi ausiliari e diminuita della semibanda di regolazione primaria, come richiesta nelle regole per il dispacciamento);
- Premio: è l'ammontare espresso in un numero intero di €/MW/anno che l'Assegnatario ha diritto a ricevere con riferimento alle Offerte di Vendita accettate ovvero ha l'obbligo di pagare con riferimento alle Offerte di Acquisto accettate;
- Premio Medio Ponderato: è la media ponderata per le relative quantità riferite a ciascun mese, dei premi di valorizzazione delle offerte accettate durante una sessione del mercato secondario;
- Procedure Concorsuali: sono le Aste Madri di Piena Attuazione e le Aste di Aggiustamento di Piena Attuazione;
- Prodotto: è l'impegno di capacità oggetto delle negoziazioni in ogni fase del mercato. Ciascun prodotto è caratterizzato da orizzonte di pianificazione, periodo di consegna, periodo di negoziazione ed Area/Zona di consegna;
- Requisiti di Flessibilità: sono i seguenti requisiti tecnici delle Unità di Produzione:
 - Tempo di avviamento ≤ 4 ore
 - Tempo minimo di permanenza in servizio ≤ 4 ore

- Tempo minimo di permanenza fuori servizio ≤ 4 ore
 - Gradiente almeno pari a quello richiesto nel Codice di Rete per il servizio di regolazione secondaria
 - Rapporto tra Potenza Minima e Potenza Massima $\leq 0,5$, solo se il Tempo di avviamento è maggiore di 2 ore
- Richiedente: è il soggetto che presenta richiesta di partecipazione al Mercato della Capacità;
 - Sospensione: è la temporanea inibizione alla presentazione delle offerte sul Mercato Della Capacità;
 - Tecnologia Di Generazione Di Punta: tecnologia identificata da Terna ai sensi del comma 9.3 della Delibera
 - Tipologia di CDP: è la CDP distinta per le seguenti tipologie di unità: Unità di Produzione non flessibili e non FRNP rilevanti (esistenti o nuove), Unità di Produzione flessibili e non FRNP rilevanti (esistenti o nuove), Unità di consumo, Unità di produzione FRNP Rilevanti (esistenti o nuove), Unità di Produzione in Conservazione;
 - Unità di Consumo: è un'unità di consumo, come definita nella Delibera n. 111/06, che sia qualificata alla presentazione di offerte sul mercato per il Servizio di Dispacciamento, secondo le regole che saranno stabilite con delibera dell'Autorità e che saranno recepite nel Codice di Rete;
 - Unità Di Produzione Da Adeguare: è un'unità di produzione, come definita nella Delibera n. 111/06, assoggettata a un provvedimento approvato dalle competenti autorità che preveda l'obbligo di adeguamento a prefissati requisiti di sicurezza, compatibilità ambientale o di qualsiasi altro genere da completare entro il periodo di consegna pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e/o la dismissione dell'impianto;
 - Unità Di Produzione Esistente: è un'unità di produzione, come definita nella Delibera n. 111/06, che sia qualificata alla presentazione di offerte sul mercato del giorno prima secondo quanto disciplinato nel Codice di Rete;
 - Unità di Produzione Flessibili Esistenti: sono Unità di Produzione Esistenti per cui il Richiedente, durante il periodo di consegna, si impegna a rispettare i Requisiti di Flessibilità;
 - Unità di Produzione Flessibili Nuove: sono Unità di Produzione Nuove per cui il Richiedente, durante il periodo di consegna, si impegna a rispettare i Requisiti di Flessibilità;
 - Unità Di Produzione In Dismissione: è un'unità di produzione, come definita nella Delibera n. 111/06, assoggettata a un provvedimento di dismissione approvato dalle

competenti autorità e da completare entro il periodo di consegna che non preveda, in alternativa, la facoltà di adeguamento a prefissati requisiti di sicurezza, compatibilità ambientale o di qualsiasi altro genere;

- Unità Di Produzione In Ripotenziamento: è un'unità di produzione, come definita nella Delibera n. 111/06, che sia qualificata alla presentazione di offerte sul mercato del giorno prima secondo quanto disciplinato nel Codice di Rete e per la quale risulti in fase di progettazione o realizzazione un incremento della potenza massima erogabile;
- Unità Di Produzione Nuova: è un'unità di produzione, come definita nella Delibera n. 111/06, che non sia qualificata alla presentazione di offerte sul mercato del giorno prima secondo quanto disciplinato nel Codice di Rete e per la quale siano state rilasciate le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica previste dalla legislazione vigente;
- Unità di produzione in conservazione: è un'unità di produzione, come definita nella Delibera n. 111/06, che risulti, da almeno 12 mesi e fino ad una data successiva al primo giorno del periodo di consegna, posta "in conservazione" ai sensi e secondo le modalità previste dalla delibera 558/2015/R/EEL.

1.3. Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nella Disciplina definiscono le modalità e le condizioni per la selezione dei soggetti sottoscrittori dei contratti standard di approvvigionamento della capacità nonché le modalità e le condizioni per la messa a disposizione da parte dei soggetti selezionati della capacità impegnata.

1.4. Requisiti di partecipazione al Mercato della Capacità

Possono essere ammessi al Mercato della Capacità esclusivamente i soggetti che:

- comprovino di poter disporre di capacità produttiva esistente o nuova, riferita ad unità di produzione localizzate sul territorio nazionale, che rispettino il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 10.7 della Delibera e che si impegnino, relativamente alla capacità che risulterà impegnata, a non risultare assoggettati, durante il periodo di consegna, ad alcun regime di incentivazione gestito dal GSE;
- comprovino di poter disporre di capacità riferita a Unità di Consumo qualificate al MSD e localizzate sul territorio nazionale;
- abbiano versato il contributo al fondo di garanzia secondo le modalità di cui al paragrafo 8.1 della Disciplina.

1.5. Adesione al mercato e Contratto

Il soggetto che intenda partecipare al Mercato Della Capacità è tenuto a rispettare la procedura di ammissione secondo le modalità e le condizioni indicate al successivo paragrafo 3.2.

I soggetti che risultino assegnatari, in esito ad almeno una delle fasi del Mercato Della Capacità:

- sono tenuti ad inviare a Terna, entro 20 giorni dall'assegnazione a pena di decadenza e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni, il contratto di approvvigionamento della capacità secondo il modello allegato alla presente Disciplina (Allegato 2) debitamente sottoscritto dal legale rappresentante;
- conseguentemente, sono tenuti ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'assegnazione indicati nel summenzionato contratto e nella Disciplina.

1.6. Sospensione

Terna ha la facoltà di sospendere dal Mercato Della Capacità un partecipante:

- in caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla Disciplina e dal Contratto;
- in caso di mancato adeguamento della garanzia.

Terna si riserva la facoltà di revocare la sospensione dell'operatore qualora vengano meno i presupposti della sospensione.

Terna, decorsi 6 mesi dalla sospensione dell'operatore, dispone l'esclusione dell'operatore dal Mercato.

1.7. Modalità di approvazione e modifica della Disciplina

La Disciplina è stata approvata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 giugno 2014 a valle della verifica di conformità dell'Autorità.

L'aggiornamento e/o l'integrazione e/o la modifica (di seguito: **"Aggiornamento"**) della Disciplina e di tutte le disposizioni che ne formano parte integrante possono avvenire secondo due modalità:

- procedura di aggiornamento automatico;
- procedura di aggiornamento ordinaria.

1.7.1. Procedura di aggiornamento automatico

Ogni Aggiornamento al contenuto della Disciplina che si renda necessario a seguito di modifiche della normativa approvate dalle autorità o amministrazioni competenti e che non necessitino dell'emanazione di ulteriore normativa secondaria per la loro implementazione sarà recepita automaticamente nella Disciplina ad opera di Terna, che procederà all'Aggiornamento della Disciplina al di fuori della procedura di aggiornamento ordinario di cui al successivo paragrafo.

1.7.2. Procedura di aggiornamento ordinaria

Qualora sia necessario, Terna predispone proposte di Aggiornamento della Disciplina e le rende note, a valle della verifica di conformità dell'Autorità, mediante pubblicazione sul proprio sito internet fissando un termine non inferiore ai quindici giorni entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire eventuali osservazioni.

Tenuto conto delle osservazioni ricevute, Terna trasmette le proposte di Aggiornamento, adeguatamente motivate, a valle della verifica di conformità dell'Autorità, al Ministero dello Sviluppo Economico per l'approvazione.

Tale procedura non si applica nel caso di interventi urgenti di Aggiornamento della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del Mercato Della Capacità. In questo caso l'Aggiornamento, disposto da Terna, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet di Terna e viene tempestivamente trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico non approvi l'Aggiornamento, lo stesso cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione a Terna della determinazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Terna dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

2. OBIETTIVO ADEGUATEZZA

2.1. Aree della rete rilevante

2.1.1. Individuazione delle Aree della rete rilevante

Il processo di individuazione delle Aree tiene conto degli interventi di sviluppo della rete nonché degli scenari di generazione e domanda riportati nei piani di sviluppo della RTN ed è tale da rispettare nelle situazioni di funzionamento ragionevolmente attese, i seguenti principi:

- la capacità di trasporto di energia elettrica tra aree contigue deve risultare limitata nelle situazioni attese di funzionamento più frequenti, nel rispetto dei criteri di sicurezza previsti per l'esercizio della RTN;
- l'attuazione dei programmi di immissione e prelievo di energia elettrica non deve, in generale, provocare congestioni significative al variare delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica all'interno di ciascuna area;
- la dislocazione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica all'interno dell'Area non deve, in generale, avere influenza sulla capacità di trasporto con le altre Aree;
- le Aree possono essere geografiche oppure virtuali. Alle aree virtuali sono associate curve di domanda di capacità nulle.

Ai fini dell'individuazione delle Aree per ciascun anno obiettivo si utilizzano quindi le analisi effettuate sulla base dei previsti criteri di esercizio in sicurezza del sistema elettrico considerando le diverse situazioni di funzionamento ragionevolmente attese nei diversi periodi dell'anno.

L'individuazione delle Aree viene effettuata a partire da uno scenario previsionale coerente con le ipotesi alla base del Piano di Sviluppo con particolare riferimento a:

- Struttura della RTN;
- Domanda di energia elettrica;
- Parco di generazione;
- Scambi con l'estero.

Si utilizzano metodologie di carattere probabilistico analizzando diverse situazioni di fabbisogno, dispacciamento delle unità produttive e disponibilità degli elementi di rete.

La verifica dei flussi riscontrabili sulla rete elettrica nelle diverse situazioni così elaborate, eventualmente integrata con ulteriori valutazioni puntuali e analisi di sensitività, evidenzia le condizioni nelle quali si osserva la violazione dei criteri di esercizio in sicurezza su determinati elementi o porzioni di rete. Quando l'analisi di tali condizioni indica la sussistenza di una

porzione di rete per la quale sono rispettati i principi prima citati questa viene individuata come Area della rete rilevante.

2.1.2. Definizione dei limiti di transito fra le Aree della rete rilevante

Per la determinazione dei limiti di transito fra le Aree della rete rilevante viene rappresentata la porzione di rete di trasmissione nazionale a 380-220kV, le porzioni di rete di trasmissione nazionale a livelli di tensioni inferiori dove ritenute significative, e la rete estera, tramite un opportuno modello equivalente.

La rete di trasmissione nazionale tiene conto degli interventi di sviluppo della rete nonché degli scenari di generazione e domanda riportati nei piani di sviluppo della RTN.

La verifica dell'entità del limite di transito in esportazione dall'Area A all'Area B si attua, nelle diverse situazioni di funzionamento ragionevolmente attese nel picco di carico (anche considerando eventuali indisponibilità di elementi di rete), incrementando opportunamente il transito dall'Area A all'Area B fino al raggiungimento di un valore limite oltre il quale si osserva la violazione dei criteri di esercizio in sicurezza su determinati elementi o porzioni di rete.

Ai fini delle procedure concorsuali relative alle Aste Madri e alle Aste di Aggiustamento di Piena Attuazione, per ciascuna sezione e ciascun verso, il limite di transito viene quindi posto pari al valore che si ritiene disponibile almeno nel 90% delle ore di picco di carico dell'anno obiettivo.

2.2. Identificazione della tecnologia di punta

Si definisce tecnologia di punta quella tra le tecnologie di generazione programmabili, senza vincoli di massima energia producibile e identificata dalla sottotipologia definita in GAUDI e dal combustibile utilizzato, per la quale il costo di costruzione atteso per MW è il minimo tra tutti i costi di costruzione attesi per MW.

I costi di costruzione dell'impianto includono, ad esempio, tutti i costi relativi all'acquisto dei terreni, apparecchiature, strutture, materiali nonché i costi di manodopera, connessione alla rete elettrica e gas. Tali costi sono considerati al netto degli oneri finanziari e dei costi operativi, e sono stimati sulla base di dati:

- disponibili in letteratura oppure richiesti da Terna a società di consulenza e/o ingegneria specializzate nel settore della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica;
- relativi alla costruzione di impianti in territorio italiano ovvero, qualora questi non fossero disponibili, nel territorio dei paesi appartenenti all'Unione Europea;

- relativi ad impianti che rispettano gli standard ambientali previsti dalla normativa in vigore;
- Aggiornati ogni 5 (cinque) anni ovvero prima della scadenza dei 5 anni in caso di inserimento di un nuovo sottotipo in GAUDI;

Relativamente alla tecnologia di punta Terna definisce con frequenza annuale il costo fisso annuo standard secondo quanto previsto all'art 65.13 dell'Allegato A alla delibera 111/06 ponendo:

- il costo storico originario dell'immobilizzazione pari al costo di costruzione di cui sopra incrementato del 10% per tener conto dei costi non esplicitamente individuati e corretto tenendo conto della variazione dell'indice European Power Capital Costs Index (EPCCI) pubblicato da IHS CERA;
- il tasso annuo di remunerazione del capitale, espresso in termini nominali e al lordo delle imposte dirette pari all'ultimo valore determinato dalla Delibera 111/06;
- numero di anni complessivi del periodo di ammortamento dell'immobilizzazione considerato pari a 25;

2.3. Valutazione dell'adeguatezza su base probabilistica

Le valutazioni di adeguatezza del sistema sono condotte attraverso un modello affidabilistico del sistema elettrico Italiano che riproduce le caratteristiche di adeguatezza ed economicità del sistema con la maggior accuratezza possibile per ciascun anno.

La disponibilità di capacità di generazione programmabile e non programmabile, i costi di generazione e i limiti di transito tra le aree sono modellati su base probabilistica tenendo conto, rispettivamente, dell'evoluzione attesa del parco di generazione e della rete di trasmissione.

L'importazione di energia dall'estero viene rappresentata in modo tale da fornire, nelle ore di picco, un contributo in linea con quello registrato negli ultimi 3 anni. Per le nuove interconnessioni, previste per l'anno obiettivo e per le quali non sono disponibili dati storici, si adotta una rappresentazione coerente con le migliori stime di Terna e i relativi studi condotti nell'ambito della redazione del Piano di Sviluppo della RTN.

Le valutazioni probabilistiche si basano con priorità su dati storici di mercato nella disponibilità di Terna e su altri dati pubblici. In caso di carenza di dati storici e di altri dati pubblici, o nel caso in cui Terna li ritenga poco significativi Terna utilizzerà i risultati di valutazioni condotte internamente.

Carico

Per ciascun anno, il carico è definito sulla base delle previsioni pubblicate annualmente da Terna e già utilizzate per le valutazioni relative al Piano di Sviluppo. La caratterizzazione su base probabilistica della curva di carico riflette una statistica sufficientemente ampia di andamenti relativi agli anni precedenti e tiene pertanto conto di differenti andamenti meteo e scenari macroeconomici.

Generazione

Le unità di generazione programmabili sono caratterizzate secondo i seguenti elementi:

- Tecnologia di generazione (ivi inclusi efficienza totale di impianto e combustibile prevalente);
- Potenza massima;
- Tassi di indisponibilità (parziale o totale) e manutenzione.

Relativamente alle unità di generazione non programmabili si procede a definire diversi profili di generazione sulla base dei valori di installato attesi per ciascun anno obiettivo e dei valori di producibilità registrati in un periodo storico statisticamente significativo ed eventualmente correlati ai dati meteo.

Carichi interrompibili

I carichi interrompibili sono considerati risorse di ultima istanza prima di ipotizzare il distacco dell'utenza diffusa.

Simulazione

Allo scopo di simulare una serie di eventi possibili sulla base di determinate probabilità di occorrenza, Terna utilizza simulazioni con un approccio di tipo Monte Carlo in cui si analizzano diverse condizioni di carico, generazione disponibile e capacità di transito tra le aree adiacenti. Per ciascun anno obiettivo, la simulazione analizza un numero statisticamente elevato di situazioni che sono aggregate al fine di ottenere risultati su base annuale.

Il dispacciamento delle unità ha come obiettivo la minimizzazione dei costi di generazione, considerando anche la necessaria riserva al fine di coprire l'incertezza sulla previsione del carico e sulla previsione delle fonti rinnovabili non programmabili (es. eolico e fotovoltaico).

2.4. Determinazione delle curve di domanda di capacità

Terna, sulla base delle valutazioni di adeguatezza condotte attraverso simulazioni di tipo probabilistico descritto nel paragrafo precedente, costruisce ciascuna curva di domanda identificando diversi livelli di capacità disponibile Q , definiti con una granularità proporzionale al picco di carico atteso nell'Area in esame, un premio P pari a:

$$P(Q) = \frac{C(Q - q/2) - C(Q + q/2)}{q} + R(Q)$$

essendo:

$C(Q)$: costi annui di produzione in corrispondenza di un livello di capacità disponibile Q che comprendono, almeno:

- costi variabili di produzione;
- costi dell'importazione di energia dalle aree adiacenti;
- costi variabili di attivazione dei carichi interrompibili;
- costo del carico non fornito;

$R(Q)$: ammontare annuo del corrispettivo variabile di cui all'art. 8.1 lettera e) della Delibera;

q : granularità con la quale viene definito il valore della capacità.

Costi variabili di produzione

Pari ai costi della generazione necessaria per coprire il carico; includono anche la stima dei costi per il combustibile, i diritti di emissione della CO₂ e una stima della parte variabile dei costi operativi e di manutenzione.

Costi dell'importazione di energia

Pari alla somma dei maggiori costi di importazione necessari alla copertura del carico.

Costi variabili di attivazione dei carichi interrompibili

Pari alla stima della parte variabile dei costi di attivazione del distacco dei clienti interrompibili secondo la regolazione in vigore.

Costo del carico non fornito

Pari al prodotto della quantità di carico non fornito per il valore dell'energia non fornita come definito dall'Autorità all'art.30.5 dell'Allegato A alla delibera n.111/06;

Nel calcolare la curva di domanda di capacità si considera che la capacità incrementale sia riferita ad impianti della Tecnologia di punta di cui al paragrafo 2.2.

La curva di domanda di ciascuna Area, è determinata variando, sia in incremento che in decremento, il valore della capacità disponibile nell'Area stessa e mantenendo costante il valore della capacità disponibile nelle altre Aree.

3. FUNZIONAMENTO DELLA FASE DI PIENA ATTUAZIONE DEL MERCATO DELLA CAPACITA'

3.1. Procedure Concorsuali e Mercato Secondario

3.1.1. Descrizione dell'articolazione del mercato

Terna organizza il Mercato Della Capacità articolato nelle seguenti fasi:

- Asta Madre: procedura concorsuale principale;
- Asta di Aggiustamento: procedura concorsuale espletata con cadenza annuale. Tale asta è finalizzata ad aggiustare gli obiettivi di adeguatezza all'approssimarsi del periodo di consegna e permettere la rinegoziazione delle posizioni assunte dai partecipanti al Mercato.
- Mercato Secondario: mercato basato su negoziazioni continue con cadenza settimanale con lo scopo di permettere la rinegoziazione delle posizioni assunte dai partecipanti al Mercato;

Le Procedure Concorsuali sono configurate come aste multisessione con l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni sull'intero sistema compatibilmente con il rispetto dei limiti di transito tra le Aree.

3.2. Procedura di ammissione

Il Richiedente che invii idonea richiesta di adesione secondo le modalità indicate al paragrafo 3.2.1 viene qualificato al Mercato Della Capacità.

Al fine di ottenere l'ammissione a ciascuna fase del Mercato Della Capacità il Richiedente deve:

- fornire le informazioni richieste secondo le modalità indicate ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2;
- versare il contributo al fondo di garanzia secondo le modalità di cui al paragrafo 8.1;
- non essere sospeso e/o escluso dal Mercato Della Capacità

Con riferimento alla sola Capacità esistente di unità di produzione, l'ammissione alle fasi del Mercato Della Capacità diverse dall'Asta Madre è vincolata alla presentazione di offerte valide nell'Asta Madre avente ad oggetto il medesimo periodo di consegna oggetto di negoziazione nella fase per la quale si richiede l'ammissione.

3.2.1. Richiesta di adesione

La richiesta di adesione alla Disciplina deve essere redatta in lingua italiana, utilizzando lo schema allegato (Allegato 1), su carta intestata del richiedente, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, e deve pervenire in plico chiuso al seguente indirizzo:

...

a pena di irricevibilità, almeno 50 giorni prima della data di svolgimento della prima Asta Madre a cui il richiedente intende partecipare.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente e salvo eventuali modifiche alla Disciplina, la richiesta di adesione ha validità per tutte le fasi successive del Mercato Della Capacità e deve essere ripresentata solo nel caso di modifica delle informazioni in essa contenuta.

La richiesta di adesione deve contenere:

- l'impegno del Richiedente a fornire tramite portale dedicato le informazioni di cui al paragrafo 3.2.2 nonché ad aggiornare tali informazioni;
- l'indicazione del riferimento cui TERNA può chiedere eventuali informazioni, completo di indirizzo e-mail, numero di telefono e fax;
- l'accettazione integrale e incondizionata della Disciplina;
- la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

3.2.2. Obblighi informativi dei Richiedenti

A seguito della ricezione da parte di TERNA di una idonea richiesta di adesione, TERNA comunica al Richiedente l'abilitazione al portale internet dedicato [https://procedure.terna.it/\(nome da definire\)](https://procedure.terna.it/(nome da definire)).

Per l'accesso a tale portale il Richiedente utilizza le credenziali di accesso ai sistemi Terna. I Richiedenti non in possesso di tali credenziali devono registrarsi sul portale MyTerna e farne richiesta.

Almeno 30 giorni prima della data di svolgimento di ciascuna fase di Mercato Della Capacità ciascun Richiedente è tenuto ad inserire sul portale internet di cui sopra i seguenti dati:

- l'elenco delle Unità di Produzione nella sua disponibilità, con riferimento al periodo di consegna, per la cui CDP si intende formulare un'offerta nell'ambito dell'Asta in esame o per le quali si intende comunicare lo stato di dismissione, contenente:

- l'indicazione delle unità esistenti, in ripotenziamento, nuove, da adeguare, flessibili, in conservazione o in dismissione;
 - il codice identificativo delle unità esistenti, in ripotenziamento, da adeguare, flessibili, in conservazione o in dismissione;
 - per le sole unità nuove la denominazione come riportata nelle autorizzazioni, oppure, se disponibile, il codice identificativo delle unità ed il codice validato dell'impianto a cui appartengono le unità;
 - per le sole unità nuove, in ripotenziamento o da adeguare, la potenza massima erogabile attesa nel Periodo di consegna;
 - per le sole unità nuove, l'Area e la zona in cui sono localizzate;
 - per le sole unità nuove, la data attesa di primo parallelo con la rete;
 - per le sole unità in ripotenziamento, l'incremento della potenza massima erogabile e la data attesa in cui questo incremento sarà disponibile in esercizio;
 - per le sole unità in dismissione, la data di dismissione;
 - per le sole unità da adeguare l'indicazione della scelta da parte del richiedente di considerare la relativa capacità come esistente o nuova e la data attesa di completamento degli interventi di adeguamento.
- l'elenco delle Unità di Consumo nella sua disponibilità, con riferimento al periodo di consegna, per la cui capacità di riduzione del carico si intende formulare un'offerta nell'ambito dell'Asta in esame, contenente:
 - il codice identificativo delle unità;
 - la capacità di riduzione del carico di ciascuna unità per cui si intende formulare un'offerta nell'ambito dell'Asta in esame, che non può essere maggiore della capacità risultante in esito ai test effettuati ai fini dell'abilitazione al MSD;
 - l'Area e la zona in cui sono localizzate.
- la documentazione attestante:
 - con riferimento alle Unità di Consumo, Unità Di Produzione Esistenti, alle Unità di Produzione in Ripotenziamento, alle Unità Di Produzione in Conservazione e alle Unità Di Produzione Da Adeguare, la titolarità della capacità o, in alternativa, la delega rilasciata dal soggetto titolare della medesima capacità per la partecipazione alla summenzionata fase del mercato;
 - con riferimento alle Unità Di Produzione in Conservazione, l'avvenuta comunicazione a Terna e al Ministero dello Sviluppo Economico che riporti un periodo di indisponibilità volontaria che sia in corso da almeno 12 mesi e che termini oltre il primo giorno del periodo di consegna, nonché l'impegno a modificare tale periodo e rendere nuovamente disponibile l'unità fin dal primo

giorno del periodo di consegna, qualora questa risulti necessaria per assolvere agli obblighi del Richiedente così come definiti a valle della procedura concorsuale;

- con riferimento alle Unità Di Produzione Nuove, e alle Unità di Produzione in Ripotenziamento, il possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica previste dalla legislazione vigente nonché un crono programma con indicazione delle tempistiche previste per la loro realizzazione. Il crono programma deve contenere le seguenti informazioni, ove applicabili:
 - data di rilascio del finanziamento del progetto
 - data di sottoscrizione del contratto di acquisto dei principali componenti
 - data di consegna dei principali componenti
 - data di completamento delle prove sui principali componenti
 - data di completamento delle principali opere civili
 - data del completamento del commissioning
 - data di ingresso in esercizio commerciale
- con riferimento alle Unità Di Produzione In Dismissione, l'esistenza di provvedimenti di dismissione approvati dalle competenti autorità, da completare entro il periodo di consegna, che non prevedano, in alternativa, la facoltà di adeguamento a prefissati requisiti di sicurezza, compatibilità ambientale o di qualsiasi altro genere;
- con riferimento alle Unità Di Produzione Da Adeguare, l'esistenza di provvedimenti approvati dalle competenti autorità che prevedano l'obbligo di adeguamento a prefissati requisiti di sicurezza, compatibilità ambientale o di qualsiasi altro genere da completare entro il periodo di consegna;
- con riferimento alle Unità di Produzione rilevanti che ricevono incentivi erogati dal GSE e per le quali si intende partecipare all'Asta in esame, l'impegno a rinunciare all'incentivo, durante il periodo di consegna;
- con riferimento alle Unità di Produzione non rilevanti che ricevono incentivi erogati dal GSE e per le quali si intende partecipare all'Asta in esame, l'impegno a rinunciare all'incentivo, durante il periodo di consegna, almeno per le unità non rilevanti che risultino necessari per assolvere agli obblighi del Richiedente così come definiti in esito alle procedure concorsuali;
- con riferimento alle Unità di Consumo, la potenza media annua degli ultimi 3 anni, come certificata dal SII;

- la dichiarazione attestante che la capacità indicata è conforme ai criteri di cui al paragrafo 1.4 della Disciplina. Tale dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere rilasciata con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38, del medesimo D.P.R. 445/2000 e, quindi, recare la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Per la partecipazione a tutte le fasi di mercato relative a un determinato periodo di consegna, la condizione di unità di produzione esistenti, nuove, in ripotenziamento, da adeguare, flessibili, in conservazione o in dismissione è da considerarsi riferita all'ultimo giorno utile per l'invio delle comunicazioni di cui sopra per l'Asta Madre avente ad oggetto il medesimo periodo di consegna.

La condizione di Unità di Consumo è riferita, per la partecipazione a tutte le fasi di mercato, all'ultimo giorno utile per l'invio delle comunicazioni di cui sopra per la fase di mercato considerata.

Almeno 8 giorni prima della data di svolgimento di ciascuna fase di Mercato Della Capacità i Richiedenti sono tenuti ad inserire sul portale internet di cui sopra, la documentazione attestante il versamento del contributo al fondo di garanzia secondo le modalità di cui al paragrafo 8.1 della Disciplina.

Almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'Asta Madre, i titolari di Unità di Produzione Nuove comunicano la volontà di stipulare, per la CDP afferente unità di produzione nuove che risulti selezionata in esito all'asta, un contratto della durata di 15 anni.

Terna provvede alla verifica dei dati inseriti e a richiedere ai partecipanti eventuali chiarimenti.

3.2.3. Verifica delle informazioni fornite dai Richiedenti

Terna verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e comunica al Richiedente l'ammissione ovvero il rigetto della richiesta stessa fornendo, in quest'ultimo caso, adeguata motivazione.

Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, Terna notifica al Richiedente gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Terna si riserva di verificare in qualsiasi momento le dichiarazioni rese dai Richiedenti. Qualora a seguito di tali verifiche dovesse risultare la non veridicità delle dichiarazioni rese, il Richiedente dovrà considerarsi

decaduto da ogni eventuale diritto acquisito con la partecipazione alla fase di Mercato Della Capacità a cui tali dichiarazioni si riferiscono, e sarà tenuto a restituire a Terna tutto quanto percepito per il periodo in cui lo stesso ne abbia beneficiato senza averne il relativo diritto, fermo restando quanto previsto nel contratto di approvvigionamento della capacità e salvo l'eventuale risarcimento del danno.

3.3. Metodologia per il calcolo della CDP

Terna calcola la CDP (esistente e nuova) delle unità di produzione, secondo la seguente metodologia.

La CDP è pari, per ciascuna unità di produzione rilevante termoelettrica o geotermoelettrica, al minimo tra:

- il prodotto tra:
 - la potenza massima erogabile;
 - la differenza tra uno e il Tasso Medio Di Accidentalità dell'unità di produzione calcolato secondo la metodologia di cui all'Allegato 3;
 - la differenza tra uno e il Tasso Medio Di Limitazione della Producibilità dell'unità di produzione nel picco di carico per effetto delle condizioni ambientali calcolato secondo la metodologia di cui all'Allegato 3;
- il prodotto tra:
 - la potenza massima erogabile;
 - la differenza tra uno e il Tasso Medio di Indisponibilità dell'unità di produzione nel picco di carico per vincoli normativi, autorizzativi, tecnici, organizzativi o di processo calcolato secondo la metodologia di cui all'Allegato 3.

La CDP è pari, per ciascuna unità di produzione rilevante di tipo idroelettrico o idroelettrico di produzione e pompaggio, al prodotto tra:

- la potenza massima erogabile dall'unità di produzione;
- la differenza tra uno e il Tasso Medio di Indisponibilità dell'unità di produzione per limiti in energia calcolato secondo la metodologia di cui all'Allegato 3.

La CDP è pari, per ciascuna unità di produzione rilevante di tipo eolico, solare fotovoltaico o solare termodinamico, al prodotto tra:

- la potenza massima erogabile dall'unità di produzione;
- la differenza tra uno e il Tasso Medio di Inutilizzabilità dell'unità di produzione per limiti in energia calcolato secondo la metodologia di cui all'Allegato 3.

La CDP, per ciascuna unità di produzione non rilevante, è pari alla somma della CDP di ciascuna unità di produzione appartenente all'unità stessa, dove:

- la CDP di ciascuna unità di produzione di tipo termoelettrico o geotermoelettrico è calcolata come il prodotto tra:
 - la potenza massima erogabile;
 - la differenza tra uno e il valore medio, sulle unità di produzione rilevanti della stessa tipologia, del Tasso Medio Di Accidentalità calcolato secondo la metodologia di cui all'Allegato 3;
 - la differenza tra uno e il valore medio, sulle unità di produzione rilevanti della stessa tipologia e della stessa zona, del Tasso Medio Di Limitazione della Producibilità dell'unità di produzione nel picco di carico per effetto delle condizioni ambientali calcolato secondo la metodologia di cui all'Allegato 3;
- la CDP di ciascuna unità di produzione di tipo idroelettrico o idroelettrico di produzione e pompaggio è calcolata come il prodotto tra:
 - la potenza massima erogabile;
 - la differenza tra uno e il valore medio, sulle unità di produzione rilevanti della stessa tipologia e della stessa zona, del Tasso Medio di Indisponibilità dell'unità di produzione per limiti in energia calcolato secondo la metodologia di cui all'Allegato 3;
- la CDP di ciascuna unità di produzione di tipo eolico, fotovoltaico o solare termodinamico è calcolata come il prodotto tra:
 - la potenza massima erogabile;
 - la differenza tra uno e il relativo Tasso Medio di Indisponibilità dell'unità di produzione per limiti in energia della stessa tipologia e della stessa zona calcolato secondo la metodologia di cui all'Allegato 3;

La CDP qualificata delle Unità di Consumo è pari al valore comunicato dal Richiedente, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.2.2 della Disciplina.

La CDP esistente qualificata di Unità di Produzione di cui dispone ciascun partecipante, per ciascuna tipologia di CDP e in ciascuna Area è, con riferimento a ciascuna Asta Madre, pari alla somma:

- della CDP qualificata afferente unità di produzione esistenti e unità di produzione in conservazione, per le quali il richiedente abbia assolto agli obblighi informativi di cui al paragrafo 3.2.2;

- della CDP qualificata afferente unità di produzione in ripotenziamento, per le quali il richiedente abbia assolto agli obblighi informativi di cui al paragrafo 3.2.2, moltiplicata per il complemento a uno del rapporto tra l'incremento della potenza massima erogabile in fase di progettazione o realizzazione e la potenza massima erogabile stessa;
- della CDP qualificata afferente Unità Di Produzione Da Adeguare per le quali il richiedente abbia assolto agli obblighi informativi di cui al paragrafo 3.2.2 ed abbia altresì scelto la classificazione come capacità esistente.

La CDP nuova di Unità di Produzione qualificata di cui dispone ciascun partecipante, per ciascuna tipologia di CDP e in ciascuna Area è, con riferimento a ciascuna Asta Madre, pari alla somma:

- della CDP qualificata afferente unità di produzione nuove per le quali il richiedente abbia assolto agli obblighi informativi di cui al paragrafo 3.2.2;
- della CDP qualificata afferente unità di produzione in ripotenziamento, per le quali il richiedente abbia assolto agli obblighi informativi di cui al paragrafo 3.2.2, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento della potenza massima erogabile in fase di progettazione o realizzazione e la potenza massima erogabile stessa;
- della CDP qualificata afferente Unità Di Produzione Da Adeguare per le quali il richiedente abbia assolto agli obblighi informativi di cui al paragrafo 3.2.2 ed abbia altresì scelto la classificazione come capacità nuova.
- .

La CDP di Unità di Consumo qualificata di cui dispone ciascun partecipante in ciascuna Area è, con riferimento a ciascuna Asta Madre, pari alla somma della CDP qualificata afferente unità di consumo localizzate nell'Area, per le quali il richiedente abbia assolto agli obblighi informativi di cui al paragrafo 3.2.2.

Con riferimento alle Unità di Produzione esistenti, la CDP qualificata di cui dispone ciascun partecipante, per ciascuna tipologia di CDP e in ciascuna Area è, con riferimento a ciascuna fase di mercato successiva all'Asta Madre, pari alla differenza per ciascuna tipologia di CDP tra:

- la somma:

- della CDP qualificata offerta e non accettata nell'Asta Madre avente ad oggetto il medesimo periodo di consegna della fase considerata;
 - la somma cambiata di segno della CDP accettata in vendita e della CDP accettata in acquisto nelle precedenti fasi di mercato diverse dall'Asta Madre;
 - dell'eventuale incremento di CDP di unità di produzione nella disponibilità del partecipante rispetto a quanto offerto nell'Asta Madre avente ad oggetto il medesimo periodo di consegna della fase considerata.
- il massimo tra:
 - Zero
 - la differenza tra:
 - l'eventuale decremento di CDP di unità di produzione nella disponibilità del partecipante rispetto a quanto considerato nell'Asta Madre avente ad oggetto il medesimo periodo di consegna della fase considerata;
 - la CDP qualificata non offerta nell'Asta Madre avente ad oggetto il medesimo periodo di consegna della fase considerata.

Con riferimento alle Unità diverse da quelle di cui sopra, la CDP qualificata di cui dispone ciascun partecipante, per ciascuna tipologia di CDP e in ciascuna Area è, con riferimento a ciascuna fase di mercato successiva all'Asta Madre, pari alla differenza tra:

- la somma de:
 - la CDP qualificata non accettata nell'Asta Madre avente il medesimo periodo di consegna della fase in oggetto;
 - la somma cambiata di segno della CDP accettata in vendita e della CDP accettata in acquisto nelle precedenti fasi di mercato diverse dall'Asta Madre;
 - l'eventuale incremento di CDP della rispettiva tipologia nella disponibilità del partecipante rispetto a quanto considerato nell'Asta Madre avente il medesimo periodo di consegna della fase in oggetto.
- l'eventuale decremento di CDP della rispettiva tipologia nella disponibilità del partecipante rispetto a quanto considerato nell'Asta Madre avente il medesimo periodo di consegna della fase in oggetto.

3.4. Comunicazioni agli Operatori antecedenti alle procedure

Almeno 60 giorni prima dell'esecuzione di ciascuna procedura concorsuale, Terna pubblica sul proprio sito Internet, con riferimento al periodo di consegna oggetto della procedura e al successivo periodo di consegna:

- le date in cui verranno espletate le Procedure Concorsuali;
- la suddivisione in Aree e i limiti di transito tra le Aree;
- le ore di picco di carico settimanale;
- le curve di domanda di ciascuna Area
- i valori del Fattore di Extra-derating e del [N. ore profilo ridotto], che rilevano per le Unità di Consumo.

Almeno 30 giorni prima dell'esecuzione di ciascuna procedura concorsuale Terna pubblica sul proprio sito Internet:

- i Cap;
- lo studio di cui all'art.11.1 della Delibera.

Almeno 15 giorni prima di ciascuna fase del mercato Terna comunica a ciascun Richiedente, per ciascuna tipologia di CDP, i valori della CDP qualificata nella sua disponibilità. Qualora il versamento al Fondo di garanzia sia inferiore a quanto previsto al paragrafo 8.1 della Disciplina, Terna provvede a ricalcolare e comunicare al Richiedente la CDP qualificata per ciascuna Area per la procedura concorsuale in oggetto in modo proporzionale alla quota del Fondo di garanzia versata.

Terna notifica a ciascun Richiedente l'ammissione o la non ammissione alla Procedura Concorsuale nonché la CDP qualificata eventualmente ricalcolata come sopra descritto, entro il secondo giorno lavorativo antecedente l'esecuzione di ciascuna fase del mercato.

4. ASTA MADRE DI PIENA ATTUAZIONE

4.1. Oggetto dell'Asta Madre di Piena Attuazione

L'asta madre organizzata da Terna con cadenza annuale ha come oggetto un prodotto con le seguenti caratteristiche:

- Orizzonte di pianificazione pari a 4 anni
- Periodo di consegna pari a 1 anno (o 15 anni per la capacità produttiva nuova, se richiesto).
- Area di consegna: le aree della rete rilevante valide per il Periodo di consegna
- Periodo di negoziazione: le n sessioni per la presentazione delle offerte.

S1 Potrebbe essere alternativamente adottato il prodotto approvato con consegna triennale e orizzonte di pianificazione sempre pari a 4 anni.

In tal caso la Disciplina dovrebbe essere integrata con alcune previsioni attualmente non presenti, quali:

- *la costruzione delle curve e delle quote di capacità da approvvigionare in ciascuna asta madre;*
- *la negoziazione di 1/3 della capacità nella disponibilità di ciascun partecipante in ogni asta madre, per tener conto della quota dell'obiettivo di adeguatezza oggetto dell'asta madre;*
- *la definizione dei limiti di transito validi in ciascuna asta madre;*
- *l'introduzione di aste complementari, al fine di garantire la negoziazione del 100% della capacità anche per i primi due anni del primo periodo di consegna della fase di piena attuazione;*

Si ritiene tale approccio alternativo preferibile rispetto a quanto attualmente previsto nella Proposta di Disciplina?

4.1.1. Requisiti di partecipazione

Possono richiedere di essere ammessi all'asta madre i soggetti titolari di capacità esistente o nuova, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.4 della Disciplina.

4.2. Procedure di Assegnazione

4.2.1. Caratteristiche dell'Asta

La procedura concorsuale si configura come un'asta multisessione in cui vengono negoziati contemporaneamente i prodotti con diverse aree di consegna.

Il massimo numero di sessioni effettive è pari a 21.

4.2.2. Presentazione delle Offerte

Al fini della presentazione delle offerte:

- per ciascun partecipante, e per ciascuna Area, la quantità complessivamente offerta nella prima sessione non può essere superiore, per ciascuna tipologia di CDP, al corrispondente valore di CDP qualificata;
- per ciascun partecipante, per ciascuna Area e per ciascuna tipologia di CDP, la quantità complessivamente offerta in ogni sessione successiva alla prima deve essere pari a quella offerta nella prima sessione;
- in ciascuna sessione i premi offerti relativi alla CDP esistente o nuova di Unità di Produzione devono essere, in ogni caso, non superiori ai rispettivi Cap;
- in ciascuna sessione i premi offerti relativi alla CDP di Unità di Consumo devono essere, in ogni caso, non superiori al Cap per la Capacità esistente moltiplicato per il Fattore di Extra-De-rating;
- in ciascuna sessione, per ciascuna Area e Partecipante, è ammesso un numero massimo di offerte di vendita definito da Terna sulla base dei seguenti criteri:
 - per ciascuna unità di produzione rilevante nella titolarità del Partecipante, è pari al

$$\text{Min} \left[3 + \text{Max} \left(0; \frac{CDP - 50}{50} \right); 10 \right],$$

dove $\frac{CDP - 50}{50}$ è arrotondato a zero cifre decimali con criterio commerciale;

- per la CDP complessiva afferente rispettivamente Unità di Consumo o Unità di produzione non rilevanti nella titolarità del Partecipante, è definito secondo le modalità di cui al punto precedente;
- in ciascuna sessione successiva alla prima, e per ciascuna Area, ciascun partecipante deve, in alternativa:
 - a) ridurre i premi offerti nella sessione precedente di un quantitativo pari o superiore al 5% del premio offerto nella prima sessione;

- b) ridurre i premi offerti nella sessione precedente di un quantitativo inferiore al 5% del premio offerto nella prima sessione o riconfermare i medesimi premi. In tal caso, a partire dalla sessione successiva, tale offerta non può essere ulteriormente modificata;

A tal fine TERNA:

- ordina ogni MW offerto nella sessione precedente, in ordine crescente di premio;
- ordina ogni MW offerto nella sessione corrente, in ordine crescente di premio;
- verifica per ogni MW offerto nella sessione corrente il rispetto di una delle condizioni di cui ai punti a) e b).

Qualora il partecipante presenti una o più offerte non conformi ai criteri di cui sopra, verranno considerate le ultime offerte validamente presentate nella medesima procedura concorsuale. Il partecipante inserisce le proprie Offerte Di Vendita nell'apposito portale ad accesso riservato, per ciascuna Area e per ciascun tipo di CDP qualificata per la quale il soggetto è titolato a formulare l'offerta.

Per ogni sessione è previsto un periodo di 30 minuti per l'inserimento delle offerte cui segue un successivo periodo di 20 minuti in cui ciascun partecipante può visualizzare le proprie offerte mediante il portale ad accesso riservato e segnalare, esclusivamente tramite la specifica funzionalità del portale ad accesso riservato, eventuali errori materiali relativi alle offerte presentate richiedendo contestualmente la modifica delle stesse. Qualora non pervenga alcuna comunicazione nei tempi previsti, le offerte presentate si intendono irrevocabili e non possono essere oggetto di successive contestazioni.

4.2.3. Curva di domanda

Per ciascuna asta madre e ciascuna Area, la curva di domanda è quella pubblicata da Terna secondo quanto previsto al Paragrafo 3.4 della Disciplina prima della procedura concorsuale considerata.

4.2.4. Curve di Offerta

In ciascuna sessione dell'asta madre e per ciascuna Area, la curva di offerta di CDP è costituita dall'insieme ordinato per premio non decrescente:

- delle offerte di vendita validamente presentate dai Partecipanti titolari di Unità di Produzione;

- delle offerte di vendita validamente presentate dai Partecipanti titolari di Unità di Consumo, dove le quantità sono moltiplicate per il Fattore di Extra-derating e valorizzate a un premio pari al premio offerto diviso per il Fattore di Extra-derating;
- della CDP esistente qualificata di Unità di Produzione per la quale non sono presentate offerte di vendita nella procedura in oggetto, al netto della quota di CDP afferente ad unità in conservazione, assimilata ad una offerta di vendita con premio pari a 0 (zero) €/MW/anno;
- della CDP nuova qualificata di Unità di Produzione, per cui il periodo di validità del contratto stipulato in esito a una precedente asta madre include il periodo di consegna negoziato nella procedura in oggetto, assimilata ad una offerta di vendita con premio pari a 0 (zero) €/MW/anno;
- della CDP non qualificata assimilata ad una offerta di vendita con premio pari a 0 (zero) €/MW/anno al netto della quota di CDP non qualificata afferente ad unità in conservazione.

4.2.5. Algoritmo di selezione e valorizzazione delle offerte

In ciascuna sessione Terna seleziona le offerte in modo tale che sia massimizzato il valore netto delle transazioni sull'intero sistema, compatibilmente con il rispetto dei limiti di transito fra le aree, valorizzando:

- le Offerte Di Acquisto ad un premio pari al minimo costo del soddisfacimento di un incremento unitario della domanda di CDP nella medesima Area (premio marginale);
- le Offerte Di Vendita di CDP nuova di Unità di Produzione, ad un premio pari al minor valore tra il Cap per la Capacità Nuova e il premio marginale;
- le Offerte Di Vendita di CDP esistente di Unità di Produzione ad un premio pari al minor valore tra il premio marginale e il Cap per la capacità esistente;
- le offerte di vendita di CDP di Unità di Consumo, ad un premio pari al minor valore tra il premio marginale e il Cap per la Capacità Esistente, moltiplicato per il Fattore di Extra-Derating;
- ad un premio pari a 0 (zero) €/MW/anno, le offerte di vendita diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

I transiti di capacità devono essere pari o inferiori ai limiti di transito tra le Aree definiti al paragrafo 2.1.2.

In ciascuna sessione ad eccezione della ventunesima, qualora almeno in una delle Aree, il quantitativo di CDP accettato in vendita o in acquisto o il premio marginale sia differente rispetto alla sessione precedente si procede ad indire una nuova sessione. Diversamente, ed in ogni caso nella ventunesima sessione, la procedura si conclude con l'accettazione delle offerte selezionate e l'assegnazione di un premio pari:

- a) per le Offerte Di Acquisto, al premio marginale;
- b) per le offerte di vendita di CDP di Unità di Consumo, al minor valore tra il premio marginale e il Cap per la Capacità Esistente, moltiplicato per il Fattore di Extra-Derating;
- c) per le Offerte Di Vendita di CDP nuova di Unità di Produzione, al minor valore tra il premio marginale e il Cap per la Capacità Nuova;
- d) per le Offerte Di Vendita di CDP esistente di Unità di Produzione, al minor valore tra il premio marginale e il Cap per la Capacità Esistente.

Nel caso in cui, in corrispondenza del premio marginale, la somma delle quantità offerte in vendita sia superiore alla somma delle quantità accettate in vendita, si procede nel seguente ordine:

- 1) ripartizione pro-quota del quantitativo da assegnare, tra CDP flessibile esistente e CDP flessibile nuova offerta a premio marginale;
- 2) accettazione pro-quota delle Offerte Di Vendita relative a CDP flessibile esistente offerta a premio marginale, fino a concorrenza del quantitativo massimo da assegnare alla CDP flessibile esistente in base a quanto determinato al punto 1);
- 3) accettazione per sorteggio delle Offerte Di Vendita relative a CDP flessibile nuova offerta a premio marginale, fino a concorrenza del quantitativo massimo da assegnare alla CDP flessibile nuova in base a quanto determinato al punto 1);
- 4) ripartizione pro-quota dell'eventuale quantitativo residuo da assegnare, tra CDP non flessibile esistente e CDP non flessibile nuova offerta a premio marginale;
- 5) accettazione pro-quota delle Offerte Di Vendita relative a CDP non flessibile esistente offerta a premio marginale, fino a concorrenza del quantitativo massimo da assegnare alla CDP non flessibile esistente in base a quanto determinato al punto 4);

- 6) accettazione per sorteggio delle Offerte Di Vendita relative a CDP non flessibile nuova offerta a premio marginale, fino a concorrenza del quantitativo massimo da assegnare alla CDP non flessibile nuova in base a quanto determinato al punto 4).

S2 *Si condividono le modalità di partecipazione al Mercato della Capacità delle Unità di Consumo, con particolare riferimento alla regolazione economica e alla definizione di obblighi e inadempimenti? Si ritengono condivisibili le modalità di trattamento di tali risorse in fase d'asta?*

S3 *Si condivide la proposta per la partecipazione al Mercato della Capacità delle FRNP Rilevanti, con particolare riferimento alla regolazione economica e alla definizione di obblighi e inadempimenti?*

S4 *Si ritengono condivisibili le modalità di partecipazione al Mercato della Capacità della Generazione Distribuita?*

4.2.6. Comunicazioni in esito alla procedura

Al termine di ciascuna sessione Terna:

- pubblica per ciascuna Area e per ciascuna tipologia di CDP, le quantità globalmente accettate (provvisoriamente o definitivamente) e i relativi premi di valorizzazione;
- pubblica i transiti tra le Aree;
- comunica a ciascun partecipante sul portale ad accesso riservato le quantità provvisoriamente o definitivamente accettate e i relativi premi di valorizzazione.

S5 *Con riferimento alle Unità in Conservazione, si ritiene che le informazioni richieste in fase di pre-qualifica siano sufficienti?*

Si ritengono condivisibili le modalità di trattamento delle unità in conservazione nella definizione della CDP nella disponibilità di ciascun Partecipante e in fase d'asta?

5. ASTA DI AGGIUSTAMENTO DI PIENA ATTUAZIONE

5.1. Oggetto dell'Asta di Aggiustamento

L'Asta di aggiustamento ha ad oggetto un periodo di consegna non ancora iniziato e non più negoziabile mediante asta madre.

Nello specifico, oggetto dell'asta di aggiustamento è un prodotto con le seguenti caratteristiche:

- Orizzonte di pianificazione non superiore a 3 anni;
- Periodo di consegna pari a 1 anno;
- Area di consegna: le aree della rete rilevante valide per il periodo di consegna;
- Periodo di negoziazione: le n sessioni per la presentazione delle offerte.

5.1.1. Requisiti di partecipazione

Possono richiedere di essere ammessi all'asta di aggiustamento:

- i soggetti titolari di capacità produttiva esistente, che hanno presentato offerte valide nell'Asta Madre avente ad oggetto il medesimo periodo di consegna dell'Asta di Aggiustamento
- i soggetti titolari di capacità diversa da quella di cui al punto precedente, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.4 della Disciplina

5.2. Procedure di Assegnazione

5.2.1. Caratteristiche della procedura

La procedura concorsuale si configura come un'asta multisessione.

Il massimo numero di sessioni effettive è pari a 21.

5.2.2. Presentazione delle Offerte

Le Offerte Di Vendita, per ciascuna Area, devono essere presentate secondo le modalità descritte al Paragrafo 4.2.2 della Disciplina

Le Offerte Di Acquisto per ciascuna Area devono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- per ciascun partecipante la quantità complessivamente offerta in ciascuna sessione e per ciascuna tipologia di CDP, non può essere superiore alla somma delle capacità impegnate per il medesimo Periodo di consegna in esito alle precedenti fasi del Mercato Della Capacità;
- in ciascuna sessione, e per ciascuna Area, le Offerte di Acquisto possono essere in numero non superiore al numero massimo di Offerte di Vendita di cui al Paragrafo 4.2.2 della Disciplina;
- in ogni sessione successiva alla prima ciascun partecipante deve formulare Offerte Di Acquisto per una quantità totale pari a quella della prima sessione ed in modo tale che il premio indicato in corrispondenza di ogni valore unitario di capacità ordinato per premi decrescenti sia pari o superiore a quello della sessione precedente;

Qualora il partecipante presenti una o più offerte non conformi alla presente disciplina, verranno considerate le ultime offerte validamente presentate nella medesima procedura concorsuale.

Il partecipante inserisce le proprie Offerte (Vendita e/o Acquisto) nell'apposito portale ad accesso riservato, per ciascuna Area e per ciascun tipo di CDP qualificata per la quale il soggetto è titolato a formulare l'offerta.

Per ogni sessione è previsto un periodo di 30 minuti per l'inserimento delle offerte cui seguirà un successivo periodo di 20 minuti in cui ciascun partecipante potrà visualizzare le proprie offerte mediante il portale ad accesso riservato e segnalare, con modalità stabilite da Terna, eventuali errori materiali relativi alle offerte presentate richiedendo contestualmente la modifica delle stesse. Qualora non pervenga alcuna comunicazione nei tempi previsti, le offerte presentate si intendono irrevocabili e non potranno essere oggetto di successive contestazioni.

5.2.3. Curva di domanda

In ciascuna sessione dell'asta di aggiustamento e per ciascuna Area, la curva di domanda di CDP è rappresentata dall'insieme, ordinato per premio decrescente delle:

- Offerte Di Acquisto di Terna ottenute dalle curve di domanda relative all'anno di consegna;
- Offerte Di Acquisto validamente presentate dai partecipanti titolari di Unità di Consumo, dove le quantità sono moltiplicate per il Fattore di Extra-derating e valorizzate a un premio pari al premio offerto diviso per il Fattore di Extra-derating;

- Offerte Di Acquisto validamente presentate dai partecipanti diverse da quelle di cui al punto precedente.

5.2.4. Curva di offerta

In ciascuna sessione dell'asta di aggiustamento e per ciascuna Area la curva di offerta di CDP è costituita dall'insieme ordinato per premio crescente:

- delle offerte di vendita validamente presentate dai Partecipanti titolari di Unità di Produzione;
- delle offerte di vendita validamente presentate dai Partecipanti titolari di Unità di Consumo, dove le quantità sono moltiplicate per il Fattore di Extra-derating e valorizzate a un premio pari al premio offerto diviso per il Fattore di Extra-derating;
- della CDP già impegnata con riferimento al periodo di consegna, assimilata ad una offerta di vendita con premio pari a 0 (zero) €/MW/anno;
- della CDP esistente qualificata di Unità di Produzione per la quale non sono presentate offerte di vendita nella procedura in oggetto, al netto della quota di CDP afferente ad unità in conservazione, assimilata ad una offerta di vendita con premio pari a 0 (zero) €/MW/anno.
- della CDP non qualificata assimilata ad una offerta di vendita con premio pari a 0 (zero) €/MW/anno, al netto della quota di CDP non qualificata afferente ad unità in conservazione.

5.2.5. Algoritmo di selezione e valorizzazione delle offerte

Le offerte validamente presentate sono selezionate e valorizzate secondo le modalità previste al precedente paragrafo 4.2.5 della Disciplina.

5.2.6. Comunicazioni in esito alla procedura

Al termine di ciascuna sessione Terna:

- pubblica per ciascuna Area e per ciascuna tipologia di CDP, le quantità globalmente accettate (provvisoriamente o definitivamente) e i relativi premi di valorizzazione;
- pubblica i transiti tra le Aree;
- comunica a ciascun partecipante, sul portale ad accesso riservato, le quantità provvisoriamente o definitivamente accettate e i relativi premi di valorizzazione.

6. MERCATO SECONDARIO

6.1. Oggetto del mercato secondario

6.1.1. Descrizione prodotti

Le negoziazioni sul Mercato Secondario si svolgono in modalità continua con sessioni con cadenza settimanale aventi ad oggetto, per ciascuna tipologia di CDP, prodotti mensili con le seguenti caratteristiche:

- Orizzonte di pianificazione inferiore a 1 anno;
- Periodo di consegna pari a 1 mese;
- Periodo di negoziazione: a partire dal primo giorno lavorativo del secondo mese successivo l'ultima sessione di negoziazione del prodotto annuale che comprende il periodo di consegna e fino al quint'ultimo giorno lavorativo del secondo mese antecedente il mese di consegna;
- Zona di Consegna: le zone di cui alla delibera 111/06.

6.1.2. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al mercato secondario:

- i soggetti titolari di capacità produttiva esistente che hanno presentato offerte valide per almeno un'asta madre relativa a un Periodo di consegna che include il periodo oggetto di negoziazione nella medesima sessione del mercato secondario;
- i soggetti titolari di capacità diversa da quella di cui al punto precedente, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.4 della Disciplina.

6.2. Presentazione delle Offerte

Gli operatori partecipano presentando, per ciascuna tipologia di CDP Offerte Di Acquisto e Di Vendita per ciascuna tipologia di prodotto.

Il partecipante inserisce le proprie offerte nell'apposito portale ad accesso riservato.

Un'offerta è ritenuta valida se rispetta le seguenti condizioni:

- il premio indicato nelle Offerte Di Vendita di CDP esistente o nuova di Unità di Produzione è pari o inferiore ai rispettivi cap;

- il premio indicato nelle Offerte Di Vendita di CDP di Unità di Consumo è pari o inferiore al cap per la capacità esistente moltiplicato per il Fattore di Extra-derating;
- le offerte possono essere presentate con o senza indicazione di premio;
- per ciascun Periodo di consegna, le quantità indicate nell'Offerta Di Vendita devono essere non superiori, per ciascuna tipologia di CDP al maggior valore tra zero e la differenza tra:
 - la CDP qualificata come comunicata da Terna;
 - la CDP impegnata in esito a ciascuna transazione della medesima sessione.
- per ciascun Periodo di consegna, le quantità in acquisto devono essere non superiori alla capacità impegnate per il medesimo periodo di consegna in esito alle precedenti fasi del mercato e alla medesima sessione.

Il portale informatico messo a disposizione da Terna restituisce l'esito dei controlli di validità delle offerte di negoziazione precedentemente elencati ed in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte di negoziazione indicandone i motivi.

6.3. Modalità di Negoziazione

Le offerte, suddivise per acquisto e vendita, danno origine, ad un book di negoziazione per ciascuna tipologia di prodotto e per ciascuna zona. Ai fini dell'abbinamento delle offerte, le offerte relative a CDP di unità di consumo sono considerate con la seguente modifica:

- la quantità offerta è moltiplicata per il fattore di Extra-derating;
- il premio offerto è diviso per il Fattore di Extra-derating.

Le offerte sono ordinate secondo priorità di prezzo e, in caso di prezzo identico, secondo l'ordine temporale di immissione. Le proposte di acquisto sono ordinate per prezzo decrescente, le proposte di vendita per prezzo crescente. Nel book di negoziazione sono visualizzabili le proposte di acquisto e di vendita. Durante la negoziazione continua, la conclusione delle transazioni avviene mediante abbinamento automatico di offerte valide aventi segno contrario, inserite nell'apposito portale.

L'immissione di una Offerta Di Acquisto con l'indicazione di un premio determina l'abbinamento a capienza con una o più Offerte Di Vendita aventi premio minore o uguale rispetto a quello dell'Offerta Di Acquisto.

L'immissione di una Offerta Di Vendita con indicazione di un premio determina l'abbinamento a capienza con una o più Offerte Di Acquisto aventi premio maggiore o uguale rispetto a quello dell'Offerta Di Vendita.

L'immissione di una Offerta Di Acquisto/Vendita senza indicazione di un premio determina l'abbinamento a capienza della stessa a partire dalla prima offerta di segno contrario presente sul book al momento dell'immissione dell'offerta.

Il premio a cui vengono abbinate le offerte è quello dell'offerta avente priorità temporale nel rispetto dei Cap relativi alle Offerte.

Le offerte di segno opposto non sono abbinate qualora siano presentate dallo stesso partecipante.

Le offerte non abbinate vengono cancellate al termine della sessione di mercato.

Alle offerte abbinate relative a CDP di unità di consumo è riconosciuto un premio pari al premio a cui le offerte sono state abbinate, moltiplicato per il Fattore di Extra-Derating.

6.3.1. Comunicazioni in esito al mercato secondario

Al termine della sessione di negoziazione, Terna:

- pubblica per ciascuna Area e per ciascuna tipologia di CDP, le quantità globalmente accettate e i relativi premi medi ponderati;
- comunica a ciascun partecipante le quantità accettate e i relativi premi di valorizzazione.

PARTE SECONDA – CONTRATTI STANDARD DI APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ

7. REGOLAZIONE DEI CONTRATTI

7.1. Verifica degli obblighi

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 7 della Delibera Terna definisce:

- un processo di nomina;
- i valori dei parametri tecnici di funzionamento per la validazione delle Offerte Di Vendita su MSD.

7.1.1. Processo di nomina

Il processo di nomina consente di identificare progressivamente l'unità di produzione o l'unità di consumo di consegna, all'interno dell'Area rispetto alla quale la capacità è stata accettata nelle Procedure Concorsuali.

Tale processo prevede:

- l'obbligo per i titolari di capacità riferita ad Aree di indicare, entro i cinque (5) giorni successivi all'ultima Asta di Aggiustamento nella quale vengono negoziati prodotti annuali per l'anno di consegna, le quote parti della capacità impegnata in ciascuna Area che intende attribuire alle diverse zone di mercato coincidenti, almeno in parte con la medesima Area;
- l'obbligo per i titolari di capacità riferita alle Zone di consegna di indicare, entro le ore 12:00 dell'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente quella di consegna, le quote parti della capacità impegnata che intende attribuire alle diverse unità (di produzione o di consumo) localizzate nelle diverse Zone; non possono essere nominate le unità non rilevanti, come definite nella delibera n. 111/06, che ricevono, anche solo parzialmente, incentivi erogati dal GSE;
- l'obbligo per i titolari di capacità riferita ad Aree di indicare, in caso di variazione della suddivisione in Aree, entro i quindici (15) giorni successivi alla comunicazione di Terna circa la suddetta variazione riferita all'anno di consegna oggetto dell'obbligo, le quote parti dell'obbligo di capacità detenuto che intende attribuire alle nuove Aree di mercato che risulteranno coincidere, almeno in parte, con le Aree nelle quali risultava titolare di obblighi di capacità.

Qualora l'assegnatario non adempia ai precedenti obblighi, Terna attribuisce la capacità impegnata in modo proporzionale alla CDP afferente ciascuna unità nella sua titolarità.

7.1.2. Parametri tecnici

Ai fini della verifica degli obblighi, la capacità impegnata presentata in vendita sul MSD viene considerata secondo i seguenti vincoli:

- per le unità idroelettriche, limitatamente a 1/16 (un sedicesimo) della massima energia producibile giornaliera;
- per le unità idroelettriche di produzione e pompaggio, limitatamente a 1/8 (un ottavo) della massima energia producibile giornaliera;
- per le unità termoelettriche risultanti non in servizio in esito al mercato dell'energia se il tempo di avviamento dell'unità è inferiore a dieci (10) ore;
- per le Unità di Consumo, limitatamente a 1/[N. ore profilo ridotto] della massima energia producibile giornaliera.

7.2. Corrispettivo Fisso

Il titolare di capacità ha diritto a ricevere se positivo o altrimenti l'obbligo di versare, un corrispettivo fisso pari per ciascun mese di consegna a:

$$CF = \sum_{i=1}^N (P_i/12 * Q_i)$$

essendo Q_i e P_i quantità e premi relativi alle N offerte accettate (in acquisto o in vendita) in esito a ciascuna fase del Mercato Della Capacità relativamente al suddetto mese di consegna indipendentemente dal fatto che derivino da assegnazione relativa a capacità nuova od esistente.

Resta inteso che nelle offerte accettate sono incluse le quantità eventualmente riallocate da Terna nei casi di inadempimento previsti dal Contratto.

7.3. Corrispettivo Variabile

Il corrispettivo variabile che il titolare di capacità diversa da FRNP Rilevanti ha l'obbligo di versare a Terna per ciascuna ora appartenente al periodo di consegna è pari, fatto salvo quanto successivamente previsto, alla sommatoria dei prodotti tra:

- i corrispettivi variabili unitari applicabili ai sensi dell'articolo 8 della Delibera alle diverse quote della capacità impegnata come eventualmente ridotta ai sensi dell'articolo 7 della Delibera;
- le corrispondenti quote della capacità impegnata come eventualmente ridotta ai sensi dell'articolo 7 della Delibera.

Con riferimento alle CDP di FRNP Rilevanti, in ogni giorno del periodo di consegna il corrispettivo variabile che il titolare di capacità ha l'obbligo di versare a Terna per ciascuna ora appartenente al Picco di Carico Settimanale è pari, fatto salvo quanto successivamente previsto, alla sommatoria dei prodotti tra.

- i corrispettivi variabili unitari applicabili ai sensi dell'articolo 8 della Delibera alle diverse quote della capacità impegnata come eventualmente ridotta ai sensi dell'articolo 7 della Delibera;
- il rapporto tra
 - la somma delle corrispondenti quote della capacità impegnata come eventualmente ridotta ai sensi dell'articolo 7 della Delibera riferite alle ore appartenenti al Picco di Carico Settimanale del giorno;
 - il numero di ore appartenenti al Picco di Carico Settimanale nel giorno.

Ai fini delle fatturazioni definite nel contratto, le quote di capacità impegnata sono ridotte in considerazione di quanto previsto all'articolo 7 della Delibera, applicando il Fattore di carico del Sistema Atteso, per i pagamenti in acconto, e il Fattore di carico del Sistema Effettivo per i pagamenti a conguaglio.

Il corrispettivo variabile unitario è pari alla differenza, se positiva, tra il prezzo di riferimento ed il prezzo di esercizio di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 della Delibera.

Le metodologie di calcolo del prezzo di esercizio è riportata nell'Allegato 5.

Per ciascuna unità, la capacità impegnata viene ridotta secondo quanto indicato all'art. 7.1 lettere b), c) e d) della Delibera, e ripartita nelle seguenti quantità tenendo conto di quanto previsto all'articolo 8.1 della Delibera:

- la capacità impegnata di unità di produzione di cui all'art 8.1 lettera a) della Delibera è pari al minor valore tra:
 - la somma delle offerte accettate su MGP;
 - la capacità impegnata ridotta;
- la capacità impegnata di unità di consumo di cui all'art 8.1 lettera a) della Delibera si intende pari a zero;
- la capacità impegnata di unità di produzione di cui all'art 8.1 lettera b) della Delibera è pari al minor valore tra:

- la somma delle offerte valide presentate in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi a un prezzo non superiore al prezzo di esercizio, tenendo conto dei vincoli tecnici di funzionamento di cui al paragrafo 7.1.2
- la differenza tra la capacità impegnata ridotta e la parte di capacità impegnata di cui alla precedente lettera a)
- la capacità impegnata di unità di consumo di cui all'art 8.1 lettera b) della Delibera è pari al minor valore tra:
 - la somma delle offerte valide presentate in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi a un prezzo non superiore al prezzo di esercizio, tenendo conto dei vincoli tecnici di funzionamento di cui al paragrafo 7.1.2
 - la somma delle offerte accettate in acquisto sui mercati dell'energia
 - la differenza tra la capacità impegnata ridotta e la parte di capacità impegnata di cui alla precedente lettera a)
- la capacità impegnata di cui all'art 8.1 lettera c) della Delibera è pari al minor valore tra:
 - la somma delle offerte valide presentate e accettate in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi a un prezzo superiore al prezzo di esercizio, tenendo conto dei vincoli tecnici di funzionamento di cui al paragrafo 7.1.2
 - la differenza tra la capacità impegnata ridotta e la somma delle parti di capacità impegnata di cui alle precedenti lettere a) e b)
- la capacità impegnata di cui all'art 8.1 lettera d) della Delibera è pari al minor valore tra:
 - la somma delle offerte valide presentate ma non accettate in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi a un prezzo superiore al prezzo di esercizio, tenendo conto dei vincoli tecnici di funzionamento di cui al paragrafo 7.1.2
 - la differenza tra la capacità impegnata ridotta e la somma delle parti di capacità impegnata di cui alle precedenti lettere a, b, c;
- la capacità impegnata di cui all'art 8.1 lettera e) della Delibera è pari alla differenza tra:
 - la capacità impegnata ridotta
 - la somma delle parti di capacità di cui alle lettere a), b), c) e d);

A ciascuna parte di capacità impegnata definita ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo si applicano i corrispettivi variabili unitari previsti dalla corrispondente lettera dell'articolo 8.1 della Delibera.

7.4. Modalità di Fatturazione e di Pagamento

Le modalità di fatturazione e regolazione dei pagamenti sono definite nel contratto.

PARTE TERZA – REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI GARANZIE

8. SISTEMA DI GARANZIE

Il presente capitolo disciplina, ai sensi dell'art. 13 della Delibera, l'organizzazione e la gestione del sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai partecipanti al Mercato Della Capacità.

Sia nelle Procedure Concorsuali sia sul mercato secondario, Terna svolge il ruolo di controparte, e in applicazione dell'Art 13.2, lettere d) ed e) della Delibera gestisce il relativo sistema di garanzie.

Qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza degli Assegnatari non coperta dal sistema di garanzie, Terna ne dà immediata comunicazione all'Autorità e provvede al recupero attraverso il corrispettivo di cui all'articolo 14.2 della Delibera.

8.1. Fondo di Garanzia

Il soggetto che intende partecipare ad una fase del Mercato Della Capacità è tenuto a contribuire, ai sensi della Delibera, al fondo di garanzia nella forma di deposito cauzionale fruttifero, di seguito deposito cauzionale.

Il contributo al fondo di garanzia per la partecipazione a ciascuna fase del mercato, è determinato sulla base della somma tra:

- il prodotto tra:
 - la CDP qualificata per la fase di mercato presa in considerazione per la partecipazione del richiedente;
 - un dodicesimo del premio di regolamento della suddetta fase;
 - un parametro α pari a 0,05;
 - il numero di mesi appartenenti al periodo di consegna della suddetta fase.
- la somma dei prodotti tra:
 - la CDP precedentemente impegnata e relativa a periodi di consegna non ancora regolati economicamente;
 - un dodicesimo del premio di regolamento della suddetta fase;
 - un parametro α pari a 0,05;
 - il numero di mesi appartenenti al periodo di consegna della Capacità impegnata e non ancora regolati economicamente.

Il precedente importo è da considerarsi arrotondato per eccesso alle migliaia di euro.

Nel caso in cui il versamento del contributo al Fondo sia inferiore a quanto previsto, è possibile ammettere ciascun operatore alla fase del mercato presa in considerazione, per una CDP inferiore a quella qualificata e tale da essere garantita dal contributo al Fondo, secondo quanto previsto al presente paragrafo. In tal caso Terna ricalcola la CDP qualificata per la procedura in oggetto riducendola in modo proporzionale tra le Aree di mercato in cui il partecipante è titolare di capacità qualificata.

A seguito dello svolgimento di ciascuna fase del Mercato il contributo al Fondo è ricalcolato da Terna sulla base del premio di assegnazione definito in esito alla stessa.

A valle della partecipazione a ciascuna fase del mercato, il contributo al fondo di garanzia potrà essere ridotto, su esplicita richiesta del partecipante, per la quota relativa alla CDP qualificata e non assegnata per la fase in oggetto e per la quota relativa alla Capacità impegnata e già regolata economicamente con Terna successivamente alla procedura concorsuale.

Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera e dal Contratto, Terna potrà utilizzare la quota del fondo di garanzia versata dall'Assegnatario, con successivo obbligo di reintegrazione del fondo medesimo, anche in caso di inadempimento da parte di un diverso assegnatario della capacità impegnata.

8.2. Ammontare della Garanzia e Meccanismo di Marginazione

L'Assegnatario, oltre a quanto previsto al precedente paragrafo 8.1, è tenuto a prestare una garanzia, nella forma di deposito cauzionale infruttifero, o di fideiussione a prima richiesta redatta in conformità al modello allegato alla presente Disciplina (Allegato 7), emessa da istituti bancari iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che abbiano un rating di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Standard & Poor's, Fitch e Moody's Investor Service.

La garanzia deve essere prestata entro i dieci giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione del contratto di approvvigionamento di capacità. La garanzia deve essere almeno pari alla somma tra:

- a) l'esposizione cumulata maggiorata del prodotto tra un parametro β e l'esposizione stessa, se positiva, delle spese di escussione e degli interessi di mora come definiti nel contratto;
- b) un importo pari a 100 euro per ciascun MW-anno relativo a capacità produttiva nuova, per ciascun mese di mancato rispetto del crono programma di realizzazione della stessa determinato come il massimo ritardo riscontrato con la comunicazione di cui all'art. 4.6 del Contratto rispetto ad una delle date indicate ai sensi del paragrafo 3.2.2.

Terna, sulla base di quanto previsto nei successivi paragrafi e nell'Allegato 6 alla Disciplina, verifica che la garanzia prestata sia tale da garantire l'esposizione come determinata alle precedenti lettere a) e b). L'esposizione cumulata è calcolata come somma algebrica dei seguenti importi, maggiorati di iva ove applicabile:

- a) l'ammontare eventualmente dovuto a Terna in base a quanto previsto all'articolo 6 del contratto di approvvigionamento della capacità e relativo ai periodi che siano stati già oggetto di consegna;
- b) il margine sulla posizione netta riferita ai periodi non più negoziabili e non ancora oggetto di consegna calcolato sulla base del prodotto tra la posizione netta ed un parametro Υ ;
- c) i margini riferiti ai periodi tuttora negoziabili. Tali margini sono calcolati per ciascun mese fino all'ultimo giorno di negoziazione dello stesso, sulla base della somma dei prodotti tra le quantità accettate e la differenza tra il premio di regolamento ed i premi di assegnazione;

Nel caso in cui l'Assegnatario non adempia agli obblighi derivanti dal contratto, Terna escute le garanzie prestate dallo stesso ai sensi del presente paragrafo 8.2 e del precedente paragrafo 8.1, richiedendone un reintegro da parte dell'Assegnatario. In tale caso, qualora l'Assegnatario non provveda entro 10 giorni lavorativi al reintegro richiesto, Terna procederà ad applicare quanto previsto dal contratto

8.3. Premio di regolamento

Ai fini del versamento del contributo al fondo di garanzia, il premio di regolamento è pari:

- per la CDP nuova di Unità di Produzione , al Cap per la Capacità Nuova;
- per la CDP di Unità di Consumo, al Cap per la Capacità Esistente moltiplicato per il Fattore di Extra-De-rating;
- per la CDP diversa da quella di cui ai punti precedenti, al Cap per la Capacità Esistente.

Nel caso in cui il cap non sia valorizzato, il premio di regolamento è posto pari ad un valore convenzionale opportunamente definito da Terna previa approvazione dell'Autorità.

Ai fini del ricalcolo del contributo al fondo di garanzia di cui al paragrafo 8.1 ed ai fini della definizione dei margini di cui al paragrafo 8.2 il premio di regolamento è pari al premio dell'ultima procedura concorsuale o sessione del mercato secondario, ossia rispettivamente al premio marginale o al premio medio ponderato. Qualora le negoziazioni non siano ritenute significative Terna determina il premio di regolamento sulla base del Cap.

8.4. Verifica della Garanzia

Terna verifica che, per ciascun Assegnatario, l'ammontare della garanzia sia congrua secondo quanto previsto nell'Allegato 6 alla Disciplina. Qualora tale verifica abbia esito negativo, Terna richiede un'integrazione dell'importo della garanzia finanziaria.

Qualora l'Assegnatario non provveda, entro 10 giorni lavorativi, ad integrare la garanzia come richiesto da Terna, quest'ultima procederà ad applicare quanto previsto dal contratto.